

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 luglio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dr.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della ALHOF DI A. HOFMANN SPA, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell' art. 2, comma 64 ,della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Fabrizio Costi, Alessandro Riboldi e Claudio Carnesella;
- per FILCAMS-CGIL Naz.le, Andrea Montagni;
- per FISASCAT-CISL Naz.le, Marco Demurtas;
- per UILTUCS Naz.le, Paolo Proietti;
- per le RSA, Renato Brambilla;
- per ITALIALAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

1. La Società ha fruito della Cig in deroga a far data dal 3 settembre 2012 fino al 30 giugno 2013, a seguito di verbali di accordo sottoscritti in sede ministeriale;
2. con nota prot. n. 0014171 del 24.06.2013, la Società ha presentato istanza di incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto, al fine della concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga e, pertanto, con nota prot. n. 0014427 del 27.06.13, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna;
3. nel corso del presente incontro, la Società ha ribadito le motivazioni poste alla base della procedura in oggetto, già dettagliatamente contenute nella citata istanza di esame congiunto, riconducibili essenzialmente nella riduzione del portafogli ordini dei beni commercializzati e del fatturato e, conseguentemente, nel peggioramento degli indicatori economici finanziari e di redditività. L'Azienda ha dichiarato, inoltre, che sta procedendo nel Piano di risanamento operativo - in parte già delineato al Ministero nella precedente istanza - consistente in particolare nei seguenti capitoli:
 - investimento nel cambio del sistema informatico aziendale (SAP);
 - investimento formativo di tutto il personale sull'applicativo SAP, anche tramite il ricorso ai fondi interprofessionali;
 - riorganizzazione del customer service in customer care;
 - apertura di un trattativa aziendale per la riorganizzazione della forza vendita diretta, in termini sia di riduzione del costo di lavoro che di riorganizzazione della rete agenti.
4. L'Azienda ha dichiarato, infine, la necessità di continuare il percorso già intrapreso facendo ricorso ad un ulteriore periodo di Cig in deroga, come di seguito specificato:

CONSIDERATA

la legge del 28/06/2012 n. 92 che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18, c. 1, lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

TUTTO CIÒ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO


le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Le parti concordano che la Società presenterà istanza, *ai sensi della normativa suindicata*, al fine di accedere ad un ulteriore periodo di **Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, nei confronti di un numero massimo di **28 lavoratori** - pari all'intero organico aziendale - di cui n. 5 part-time con riduzione oraria media del 65%.
- La Cassa avrà durata massima di 6 mesi, con decorrenza dal 1 luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013.
- I lavoratori interessati dalla Cassa sono ripartiti come di seguito specificato:
 - a) Regione Lombardia: **25 lavoratori** (sede di Milano);
 - b) Regione Lazio: **3 lavoratori** (sede di Roma).
- I suddetti lavoratori saranno sospesi con riduzione oraria media del 30%, a rotazione del personale coinvolto. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%. Il criterio della rotazione troverà applicazione sulla base del criterio della fungibilità delle mansioni svolte e delle esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'Azienda.
- Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale, su richiesta di parte, al fine di monitorare l'andamento della CIG, in particolare l'applicazione del criterio della rotazione.
- Ai sensi dell'art. 7 ter, co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le parti sono, altresì, tenute a presentare il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.


Letto, confermato e sottoscritto.

ALHOT DI A HOFMANN SPA




ITALIA LAVORO

OO. SS.



RSA



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

